



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
111[^] SEZIONE LAVORO

N' 5863

ERON. 7086

Nella persona del Giudice


Dr. Orfanelli Renato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. 223991 e 223996/03 del
R.G.C. del Tribunale di Roma, poste in discussione all'udienza
del 24.10.03 e promosse rispettivamente

DA

 MONDIALPOL ROMA S.P.A. in persona del legale
rappresentante p.t.

elett.te domiciliata in Roma, via del Tritone 53
presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Almaviva che rappresenta e
difende per procura a margine del ricorso in opposizione

opponente

CONTRO

OMISSIS

elett.te domiciliato in Roma, via Pietro Tacchini 7
presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cuggiani che lo

rappresenta e difende con l'Avv. Guido Canestri per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

opposto

e

DA


MONDIALPOL ROMA S.P.A. in persona del legale rappresentante p. t.

elett.te domiciliata in Roma, via del Tritone 53

presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Almaviva che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione

opponente

CONTRO

 **OMISSIS**

elett.te domiciliata in Roma, via Pietro Tacchini 7

presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cuggiani che lo rappresenta e difende con l'Avv. Guido Canestri per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza odierna i procuratori delle parti opposte concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, qui da intendersi trascritti in parte qua.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'11.11.03 la Mondialpol Roma S.p.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.4187 (R.G.255222) emesso dal Tribunale del Lavoro di Roma il 9.9.03- e notificato il 2.10.03-, con il quale le veniva ordinato di pagare all' **OMISSIS** la somma di € 1.061,22 a titolo di L'**OMISSIS** si costituiva negando l'avversa pretesa.

A questa causa veniva poi riunita quella avente analogo oggetto, relativa al decreto ingiuntivo n.4193/03 (R.G.255241/03) e vertente tra la società e la dipendente **OMISSIS**.

Il Giudice, svolta la discussione, deliberava leggendo in udienza il dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art.39 CCNL 1995 applicato dalla società, dopo aver elencato alcune indennità (in particolare per il lavoro notturno e di rischio) spettanti ai dipendenti e fissato i relativi importi, recita che *"nel caso in cui fossero in atto, alla data del 31.12.95, a livello locale, indennità di entità superiore ai valori fissati nazionalmente dal presente art. 39, queste continueranno ad essere erogate a tutto il personale con l'aggiunta degli adeguamenti innanzi stabiliti.*

E' rinviata alla contrattazione territoriale la loro armonizzazione con le indennità nazionali".

Ed in effetti il contratto collettivo integrativo del 1989

valido nella Provincia di Roma prevedeva degli importi superiori rispetto a quelli indicati dal CCNL.

Conseguentemente il datore di lavoro ha applicato l'art.39 erogando quanto previsto dal CIP: fino a quando però, nel 1999, in via del tutto unilaterale, ha statuito di erogare l'indennità notturna tenendo conto solo dell'importo fissato dal CCNL -mentre per l'indennità diurna o di rischio si è attenuto ai valori sì del CIP, ma secondo gli importi fissati nel '95-.

Orbene, non è contestato che la società abbia applicato il CIP 1989 -almeno fino al 1999 del resto la stessa cita in ricorso degli Accordi Aziendali del 14.4.96 e del 15.4.97 in cui si fa esplicito riferimento al Contratto integrativo provinciale.

Del tutto arbitrariamente quindi la Mondialpol Roma ha ritenuto ad un certo punto -in via del tutto unilaterale ed in assenza di mutamenti giuridicamente rilevanti- di non essere più vincolata a tale contrattazione provinciale - peraltro richiamata espressamente dalla contrattazione nazionale-.

E tale comportamento arbitrario emerge ancor più evidente se si osserva che proprio nel secondo Accordo Aziendale citato era previsto sì l'assorbimento delle indennità per cui è causa in una voce retributiva unica, ma solo in occasione del rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale: rinnovo

che la stessa società ammette non essersi realizzato.

Non a caso allora nell'Accordo Aziendale dell'8.5.03 in atti la società riconosce la debenza delle somme invocate in questa sede, per le quali offre peraltro -ma, si badi, solo se il lavoratore è d'accordo, cfr. pag.5 Accordo- un pagamento rateizzato in relazione alle indennità maturate tra il 1999 e il febbraio 2003.

Non essendo gli opposti d'accordo su tale modalità di risoluzione della vertenza, resta il fatto della legittimità delle rivendicazioni dei dipendenti e della sostanziale ammissione del datore di lavoro dell'arbitrarietà della propria unilaterale condotta.

Le opposizioni vanno dunque respinte.

Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, vengono liquidate d'ufficio in assenza di notula e vanno distratte in favore dei difensori degli opposti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide :


rigetta le opposizioni e per l'effetto

conferma i decreti ingiuntivi opposti;

condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dagli opposti, che liquida in complessivi £ 1.000 - di cui €10 per spese e €590 per onorari-, oltre Iva e Cpa, da distrarsi.


Roma 10.3.05

IL GIUDICE *Dr .Renato Orfanelli*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Renato Orfanelli", with a long horizontal stroke underneath it.

IL CANCELLIERE C1
M.Cristina Caltagirone

Depositato in Cancelleria
Roma, lì 31 MAR 2005

A circular stamp on the left with the text "CANCELLERIA" and "ROMA" around a central star. To its right is a handwritten signature in black ink, with the name "Caltagirone" written above it.